

Associazione A.R.A.M. IEFP CATANIA
Via Perugia, 10 Catania
Codice Fiscale/Partita IVA 04956540878

Verbale di Assemblea straordinaria
del 31 Ottobre 2020

In data 31 ottobre 2020, alle ore 16,00, si è riunita presso la sede sociale, in Via Perugia n.10, Catania, l'Assemblea dell'Associazione A.R.A.M. IEFP CATANIA, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore previsto dal dec.leg. 117/2017.
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 10 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, *Signor Longo Salvatore Stefano Maria*, che, constatato che sono presenti n.. 7 (sette) soci aventi diritto al voto su n. 7 (sette) soci iscritti all'Associazione **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di prima convocazione** ai sensi dell'art. 8, funge da segretario verbalizzante della seduta la Signora Milazzo Eliana.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 31 ottobre 2020, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che la scadenza del 31 ottobre 2020 è posta dall'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e **la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nell'Albo regionale delle associazioni riconosciute, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.**

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni associazioni dal Codice del Terzo settore.

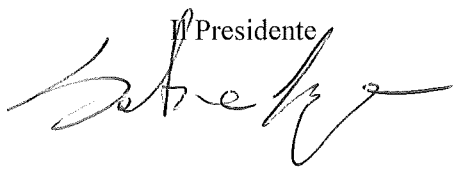
Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17,00.

Il Presidente


Il segretario verbalizzante



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
RICONOSCIUTA
A.R.A.M. IEFP CATANIA

Titolo 1 – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

ART. 1- Costituzione

Ai sensi degli art.32 del D. Lgs 3 luglio 2017, n.117 e successive modificazioni (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) è costituita, in quanto compatibile, l'associazione di promozione sociale denominata “A.R.A.M. IEFP CATANIA”.

L'Associazione assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica. E' disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., e delle relative norme di attuazione.

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell' Associazione.

ART. 2 - Sede

L'associazione ha sede legale in via Perugia n.10 nel Comune di Catania (CT).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione potrà istituire sedi secondarie.

ART. 3 -Durata

L'associazione ha durata illimitata, sino al perseguimento degli scopi associativi e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati avente ad oggetto l'accertamento del raggiungimento dello scopo, o dell'impossibilità di raggiungerlo, ovvero per delibera assembleare approvata con il consenso dei tre quarti degli associati.

ART. 4 -Oggetto Sociale

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente la finalità di promuovere l'istruzione e la formazione in tutti i settori delle attività produttive dei giovani e la promozione , l'elevazione morale, culturale, civile, umana, personale ed economica dei cittadini italiani e stranieri.

L'associazione è apolitica, apartitica , aconfessionale.

L'associazione ha ad oggetto le seguenti attività:

- l'istituzione e la gestione di scuole di formazione professionale di ogni ordine e grado esclusivamente con riconoscimento da parte delle competenti Autorità, rivolto esclusivamente a soggetti minorenni alla data dell'iscrizione;
- acquistare e gestire le attrezzature scolastiche inerenti l'attività sociale, acquistare e gestire mezzi relativi a tutto ciò che serve allo svolgimento degli scopi sociali;



- chiedere contributi ai Comuni, alla Provincia, alla Regione, allo Stato ed alla Comunità Europea per il raggiungimento degli scopi associativi;

L'associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, patrimoniali e finanziarie ritenute utili al raggiungimento dello scopo associativo.

Può svolgere qualsiasi attività connessa con gli scopi di cui sopra elencati anche congiuntamente ad Istituti di credito, Enti Pubblici o privati, la cui attività rientra nel quadro della formazione scolastica e professionale.

ART. 5- Attività

Svolge ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali ed idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale.

La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'Assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso, rispetto allo svolgimento dei tali attività.

L'associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti dei cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ART. 6 – Patrimonio ed entrate dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- redditi netti derivanti dal suo patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- **ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.**

Titolo II -Associati

ART.7- Soci dell'Associazione

L'iscrizione all'Associazione è libera. Possono aderirvi persone fisiche, i legali rappresentanti di persone giuridiche sia riconosciute che non riconosciute che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro.

I soci vengono ammessi dal Consiglio Direttivo con giudizio insindacabile.



I soci che arrecano danno all'Associazione possono essere espulsi dal Consiglio Direttivo con delibera motivata.

Il numero dei soci è illimitato.

Titolo IV

Organi Sociali

ART.8-Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- **l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;**
- **l'Organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore**

ART. 9 – Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno unavolta l'anno per approvare il bilancio consuntivo. Essa provvede inoltre:

- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- **elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;**
- **elegge e revoca l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore;**
- **delibera la responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti,**
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera su ogni altro argomento all'ordine del giorno proposto dal Consiglio.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati suoi membri e delibera a maggioranza degli intervenuti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza.

L'Assemblea straordinaria delibera, anche in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti sulle modifiche statutarie.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e le modalità di liquidazione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART.10 – Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri fra i quali vengono nominati il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Le cariche sono attribuite in sede di nomina da parte dell'Assemblea.



I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza di oltre la metà dei Consiglieri, ed a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo ha l'Amministrazione dell'Associazione: Il Consiglio può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Il Consiglio Direttivo istituisce eventuali sedi secondarie, lcali, zonali.

ART.11 – Il Presidente

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

Il Presidente è delegato nelle seguenti materie:

- intervenire presso Enti pubblici e privati, nonché presso persone fisiche, per chiedere ed ottenere finanziamenti e contributi a favore dell'Associazione;
- sottoscrivere i mandati di riscossione e pagamento per tutti gli atti amministrativi e gestionali necessari al funzionamento dell'Associazione stessa;
- intervenire presso Istituti di Credito, Poste Italiane per accendere uno o più conti correnti dedicati all'Associazione ed effettuare prelevamenti e versamenti, nonché effettuare operazioni bancarie attive e passive, nei limiti dell'ordinaria amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e del Regolamento.

Cura, inoltre, la predisposizione del Bilancio Consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo e, poi, all'Assemblea.

ART. 12- Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13 – Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

ART. 14 -L'organo di controllo

- 1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.**
- 2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.**
- 3. Esso nomina al proprio interno un Presidente**



4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Organizzazione.

ART. 15 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a. vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Organizzazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c. esercitare il controllo contabile;
- d. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e. attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f. partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.



7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Titolo V

I libri sociali

ART. 17 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a. il libro degli associati;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Organizzazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Organizzazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Organizzazione e sul bilancio di esercizio

ART. 18 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Organizzazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Titolo VII

Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio.

ART.17 – Scioglimento

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.



Titolo VIII

Disposizioni finali

ART.17 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

ART.18 – Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art.5- sexies del D.L. n.148/2017, la qualifica di APS (associazione di promozione sociale) di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via autentica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.


Lorenza Martana
Edeghé Anne
Elone Ulyss
Silvante
Sueby
Sueby